



Camera di Commercio
Cosenza



REGISTRO DELLE IMPRESE

N. 18 del 30.08.2012

OGGETTO: cancellazione dal Registro delle Imprese di n. 394 società cooperative sciolte dall'autorità governativa senza nomina del liquidatore e di n. 16 società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 223 septiesdecies delle disposizioni attuative c.c., così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

VISTA la nota Unioncamere prot. 1649 del 03.02.2010 relativa all'attuazione dell'art. 10 della Legge n. 99/2009;

VISTO l'art. 2545 septiesdecies c.c. che disciplina lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità senza che abbia luogo la fase della liquidazione;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 20198 del 15.02.2010, con la quale veniva chiarito che l'atto di trasmissione dei decreti di scioglimento senza nomina del liquidatore alla Camera di Commercio può essere senz'altro inteso nel senso di provvedere alla cancellazione;

VISTI i decreti di scioglimento adottati dal MSE relativi a n. 394 cooperative con sede nella provincia di Cosenza, di cui all'allegato A alla presente determinazione, della quale forma parte integrante;

VISTA la nota Unioncamere prot. 2716 del 18.02.2011, con la quale gli Uffici del Registro delle Imprese vengono invitati a conformarsi all'indirizzo formulato dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi a procedere alla cancellazione delle società cooperative per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti ministeriali;

VISTO l'art. 2545 octiesdecies commi 2 e 3 del c.c., il quale prevede che “ *Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.*

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente

provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo”;

VISTI i decreti adottati dal MSE relativi a n. 16 cooperative con sede nella provincia di Cosenza, di cui all'allegato B alla presente determinazione, della quale forma parte integrante;

VISTA la legge 580/1993;

VISTO il DPR 581/1995;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla cancellazione dal Registro Imprese delle società cooperative oggetto dei provvedimenti ministeriali;

CONSIDERATO che la nomina del Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza è avvenuta con Delibera della Giunta Camerale n. 21 del 14.03.2011;

D I S P O N E

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza delle società cooperative di cui agli elenchi A e B allegati alla presente determinazione della quale formano parte integrante.

F.TO - Dr. Vincenzo Gagliardi -